

Le attività di preparazione per il riutilizzo, pur avendo come esito la cessazione della qualifica di rifiuto, non soggiacciono alla disciplina procedimentale dell'art. 184-ter (End of Waste)."

Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5442 del 30 giugno 2022.

Questa pronuncia è considerata una pietra miliare nel diritto ambientale italiano perché ha fatto chiarezza su un equivoco che bloccava molte aziende del settore dell'economia circolare.

La controversia riguardava un'azienda che aveva richiesto l'autorizzazione per un impianto di trattamento rifiuti (nello specifico, pannolini e prodotti assorbenti per la persona) finalizzato al recupero. La Provincia aveva negato l'autorizzazione sostenendo che, per trasformare quel rifiuto in un prodotto riutilizzabile, fosse necessaria una specifica procedura "End of Waste" (EoW) molto complessa, equiparando di fatto la "preparazione per il riutilizzo" al "riciclo" chimico-fisico.

La decisione dei giudici

Il Consiglio di Stato ha dato torto all'amministrazione pubblica e ragione all'azienda, stabilendo tre principi fondamentali:

1. Autonomia dei due istituti

I giudici hanno chiarito che la **"Preparazione per il riutilizzo"** è autonoma rispetto alla **"Cessazione della qualifica di rifiuto" (End of Waste)**.

Sebbene entrambe portino al risultato che il rifiuto non è più tale, seguono strade diverse:

- La disciplina **End of Waste (art. 184-ter)** serve quando il rifiuto subisce un trattamento (spesso invasivo) per diventare una **Materia Prima Seconda** (es. plastica macinata, carta riciclata).
- La **Preparazione per il riutilizzo** serve quando il rifiuto viene pulito o riparato per tornare ad essere un **Prodotto** finito, identico alla sua funzione originaria.

2. Gerarchia dei rifiuti

La sentenza ricorda che la normativa europea e italiana pone la "preparazione per il riutilizzo" in un gradino **superiore** rispetto al riciclo. Imporre le procedure complesse dell'End of Waste (pensate per il riciclo) anche alla semplice preparazione per il riutilizzo ostacolerebbe l'economia circolare, rendendo burocraticamente impossibile riparare e rimettere in circolo beni usati.

3. Conclusione

Secondo i giudici, applicare le complesse e rigide regole dell'End of Waste (che richiedono criteri specifici, analisi chimiche dei lotti, certificazioni complesse) alla semplice preparazione per il riutilizzo sarebbe **sproporzionato** e contrario alla logica dell'economia circolare. **Sebbene il risultato finale sia lo stesso (il rifiuto non è più rifiuto), la strada normativa per arrivarci è diversa.** Se ripari un oggetto, segui l'art. 183 (più semplice); se ricicli materiale per farne materia prima, segui l'art. 184-ter (più complesso).